
XVIII LEGISLATURA

N. 557

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore NENCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2018

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per garantire l'incolumità dei ciclisti, degli automobilisti e dei minori

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge si compone di tre articoli che contengono modifiche al codice della strada volte a garantire una migliore salvaguardia dei ciclisti, degli automobilisti e dei bambini.

L'articolo 1 prevede il mantenimento di una «fascia di sicurezza» che garantisca la giusta distanza tra veicoli e bicicletta durante la circolazione. La misura va nel senso di tutelare l'incolumità degli utenti della strada che utilizzano la bicicletta per effettuare i propri spostamenti.

La modifica normativa di cui all'articolo 2 ha lo scopo di adeguare la prescrizione all'evoluzione tecnologica che ha introdotto ulteriori apparecchiature elettroniche di uso comune, il cui utilizzo risulta essere pericoloso per la guida. Oltre agli apparecchi radiotelefonici non si possono utilizzare smartphone, computer portatili, notebook, tablet, videogiochi e dispositivi analoghi. Il numero di incidenti causati dall'uso improprio di detti apparecchi durante la guida costituisce infatti causa crescente di incidenti anche molto gravi. Al fine di dare maggior valore cogente a tale divieto è stata prevista la sospensione della patente di guida già alla prima infrazione (da uno a tre mesi) e con la recidiva nel biennio si raddoppia il periodo (da due a sei mesi). Anche la decurtazione dei punti viene raddoppiata da 5 a 10.

Infine la modifica all'articolo 172 del codice della strada, contenuta nell'articolo 3, prevede che i seggiolini per i bambini da installare in macchina siano dotati di un dispositivo di allarme antiabbandono. Tale norma risponde all'esigenza di assicurare che non si verifichino, come è

RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA – 2018

accaduto, casi di abbandono da parte del conducente di un bambino all'interno del veicolo lasciato in sosta. Il dispositivo avverte il conducente che si accinge a lasciare il veicolo in sosta che il bambino è all'interno dell'abitacolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 149 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Durante la marcia i veicoli devono mantenere una distanza laterale dai ciclisti di almeno 1,50 metri».

Art. 2.

1. All'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «cuffie sonore,» sono inserite le seguenti: «smartphone, computer portatili, notebook, tablet, videogiochi e dispositivi analoghi»;

b) al comma 3-bis, le parole da: «, qualora lo stesso soggetto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «in caso di prima infrazione e da due a sei mesi in caso di recidiva nel biennio».

2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al capoverso: «Art. 173», il numero: «5» è sostituito dal seguente: «10».

Art. 3.

1. All'articolo 172, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I sistemi di ritenuta per bambini da installare in macchina devono essere dotati di un dispositivo di allarme antiabbandono».